

io scelgo la sicurezza



NEWSLETTER

BOLLETTINO REGIONALE SULLA SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

La Legge delega in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro

La legge 123 contenente la delega al Governo per l'emanazione del nuovo testo unico in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro è entrata in vigore il 25 agosto 2007. Nell'articolo 1 della legge vengono precisati i principi e i criteri in base ai quali il Governo avrà la possibilità, entro 9 mesi dall'entrata in vigore della legge, di attuare la delega legislativa concessagli. Tra questi, si segnalano il principio della responsabilità del committente sugli infortuni che avvengono ad ogni grado del subappalto, la necessità di un riordino della normativa in materia di macchine, impianti, attrezzature di lavoro, opere provvisorie e dispositivi di protezione individuale, la modifica del sistema di assegnazione degli appalti pubblici al massimo ribasso, l'introduzione delle misure di sospensione e interdizione per le violazioni reiterate e gravi, la rivisitazione delle modalità di attuazione della sorveglianza sanitaria e il rafforzamento del ruolo del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. La legge contiene anche una serie di misure immediatamente esecutive, alcune di carattere innovativo. Le principali novità introdotte prevedono la comunicazione da parte del pubblico ministero all'INAIL delle azioni penali relative ad infortuni sul lavoro e malattie professionali, l'obbligatorietà per il committente di un unico piano di rischio che preveda le diverse interazioni con le aziende che eseguono contratti di appalto, l'obbligo di indicare i costi della sicurezza nei contratti di appalto e l'obbligo di istituire i coordinamenti regionali delle amministrazioni competenti in tema di sicurezza sul lavoro. Per quanto attiene i sistemi informativi, è prevista l'integrazione degli archivi informatici, anche con la creazione di banche dati unificate, di tutti gli organi di governo competenti in materia, compresi i livelli

regionali, e degli enti pubblici Inail, Ipsema e Ispesl.

Sul fronte dell'istruzione, saranno avviati, dall'anno scolastico 2007/2008, progetti sperimentali in ambito scolastico e percorsi di formazione professionale mirati a favorire la conoscenza delle tematiche in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro.

Il personale ispettivo del ministero del lavoro potrà sospendere un'attività imprenditoriale ove si riscontrino lavoro nero in misura pari o superiore al 20 per cento della forza lavoro regolare, violazione degli orari di lavoro e violazione reiterata delle norme sulla sicurezza. Lo stesso potere potrà essere esercitato dagli ispettori delle Asl in caso di reiterate violazioni delle norme sulla sicurezza.

Considerata l'importanza delle novità introdotte ma anche delle linee contenute nella legge per l'elaborazione di una riforma complessiva della normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro, si è ritenuto opportuno dedicare il focus del presente numero della newsletter alla legge 123 con un articolo più generale sulle prospettive della delega e con approfondimenti su alcuni aspetti specifici.

IN QUESTO NUMERO

COMUNICA INAIL
Il Rapporto Annuale Regionale INAIL

FOCUS
La Legge delega per il riassetto normativo in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro

NEWS
Aggiornamento dal Comitato Tecnico Interregionale

Apertura

Il Rapporto Annuale Regionale INAIL 2006

di Onofrio Di Gennaro (INAIL Piemonte, Direttore Regionale Vicario)

La presentazione del Rapporto annuale regionale costituisce, ormai da sette anni, un tradizionale appuntamento, nel corso del quale traendo spunto dall'andamento infortunistico sul territorio, l'INAIL stimola un confronto sulle tematiche della sicurezza, salute e prevenzione nei luoghi di lavoro coinvolgendo, nel territorio, parti sociali e rappresentanti delle istituzioni.

La ripetitività dell'evento, al di là della varietà delle iniziative e delle novità normative che si susseguono nel tempo, rischia di ridurlo a momento celebrativo e routinario sì da poter causare un calo dell'attenzione e dell'interesse del pubblico coinvolto.

Tale consapevolezza è stata assunta negli ultimi anni quale elemento costante di attenzione, per rinnovare di anno in anno l'impostazione dell'evento polarizzandolo attorno ad un argomento guida diverso e curandone, in modo particolare, le strategie di comunicazione.

In particolare, l'edizione di quest'anno, programmata per il 23 novembre alle ore 9.00 presso la sede del Gruppo Abele, in corso Trapani a Torino, s'inserisce nel contenitore di un'iniziativa, a più ampio respiro, che prevede l'allestimento di un percorso multimediale e una serie di manifestazioni e incontri, destinati essenzialmente a giovani e studenti, sui temi delle varie discriminazioni presenti nel mondo del lavoro.

In tale contesto, sulla scia del successo riportato da un'iniziativa analoga in Valle d'Aosta, verranno proposte letture di racconti

appositamente redatti da sei scrittori di fama nazionale sui temi in questione, ispirati a fatti realmente accaduti. La programmazione della lettura e la distribuzione dei testi in luoghi pubblici (metropolitana, piazze, supermercati ecc.) sarà effettuata secondo la tecnica, ormai collaudata, del book-crossing.

Un impegno non indifferente rispetto a quello istituzionale, che fornisce motivazione e stimoli nuovi per adeguare costantemente il linguaggio della comunicazione ed esaltarne l'efficacia rispetto a quello che vuole essere l'obiettivo principale del Rapporto annuale: sviluppare sensibilità, condivisione e responsabilità ai vari livelli rispetto al tema della sicurezza e della prevenzione sui luoghi di lavoro.



io scelgo la sicurezza

Numero 5 - Novembre 2007

Coordinamento redazionale

Alessandro Palese

Regione Piemonte

Direzione Sanità

Settore Prevenzione Sanitaria ambienti di vita e di lavoro

Corso Stati Uniti 21, 10128 Torino

Tel. 011.432.4761

E-mail: prevsan@regione.piemonte.it

Redazione

Raffaele Ceron (SPreSAL ASL 17), Pierluigi Gatti (SPreSAL ASL 20), Francesca Gota (SPreSAL ASL 15), Antonino Bertino, Marco Grisaffi (SPreSAL ASL 1), Maria Gullo (INAIL, Direzione Regionale Piemonte), Federico Magri (SPreSAL ASL 10), Michele Montrano, Giacomo Porcellana (SPreSAL ASL 5), Erica Moretto (SPreSAL ASL 18), Silvano Santoro (DoRS)

Hanno collaborato a questo numero

Onofrio Di Gennaro, Luca Fanesi, Ezio Domenico Basso, Nicola Casuccio, Alessandra Suglia, Pierandrea Grosso

Chi volesse proporre articoli, argomenti di discussione, ecc. può contattare la redazione scrivendo a: prevsan@regione.piemonte.it

I costi degli infortuni sul lavoro

di Luca Fanesi (ASL 15)

Ogni anno, nel mondo, almeno 270 milioni di lavoratori sono vittime di infortuni sul lavoro che causano un'assenza dal lavoro di oltre tre giorni e circa 160 milioni sono vittime di malattie non mortali. Un fenomeno che, oltre agli enormi costi umani e sociali, comporta anche una perdita economica per assenza dal lavoro, cure mediche, pensione di invalidità e di reversibilità, stimabile intorno al 4% del PIL mondiale.

In particolare, secondo le stime dell'International Labour Organization (ILO), nel mondo, si registrano oltre 2,2 milioni di decessi l'anno per causa lavorativa. Di questi, oltre 350 mila sono dovuti ad infortuni, 1,7 milioni a malattie professionali e circa 158 mila ad infortuni in itinere.

In Italia, da fonti INAIL risulta che, nell'anno 2006, sono stati denunciati 927.998 infortuni sul lavoro di cui 1.302 con esito mortale. Il quadro generale è, verosimilmente, sottostimato se si tiene conto dell'elevata percentuale di lavoro nero presente nel nostro Paese.

In termini economici, sempre secondo l'INAIL, in Italia nel 2003 il costo complessivo di infortuni sul lavoro e malattie professionali ammonta a circa 41 miliardi di euro (Tabella 1).

degli effetti economici delle azioni prevenzionali o della prevenzione degli infortuni. Il primo tipo di analisi è stato utilizzato da chi scrive per lo svolgimento di una tesi di laurea, discussa lo scorso dicembre presso la Facoltà di Scienze Politiche di Torino, e incentrata sull'analisi dei costi degli infortuni. Nello studio, sono stati esaminati, al fine di valutarne i relativi costi, 18 infortuni accaduti nel territorio dell'ASL 15 di Cuneo: undici infortuni relativi ai settori artigianato-industria, sette accaduti nel settore Agricoltura; due infortuni con esito mortale ed undici eventi con gravi postumi al lavoratore.

I dati sono stati raccolti attingendo dagli archivi dei vari enti pubblici e intervistando i soggetti della sicurezza aziendali (datore di lavoro, responsabili della sicurezza, ecc.), il lavoratore ed i parenti, nel caso di decesso del lavoratore. Tra le diverse voci di costo, si è provato anche a stimare i costi relativi all'intervento della pubblica amministrazione quali il costo dell'indagine del SPRESAL, il costo di intervento dell'Autorità di Pubblica Sicurezza e del pronto soccorso "118", il costo dell'indagine e dei procedimenti giudiziari).

COSTO DEGLI INFORTUNI E DELLE MALATTIE PROFESSIONALI PER LAVORATORI REGOLARI E IRREGOLARI (MILIONI DI EURO) - ANNO 2003					
TIPOLOGIA DI COSTI	INFORTUNI			MALATTIE PROFESSIONALI	COSTO TOTALE
	In itinere	In occasione di lavoro	In complesso		
COSTO TOTALE REGOLARI	2.854	27.513	30.366	5.897	36.263
COSTO TOTALE IRREGOLARI	280	4.214	4.495	873	5.367
COSTO TOTALE	3.134	31.727	34.861	6.770	41.631

Tabella 1 - Costo degli infortuni e delle malattie professionali per lavoratori regolari e irregolari (milioni di euro) - anno 2003 (da Amatucci A., in Dati INAIL, luglio 2006)

L'Agenzia Europea per la Salute e la Sicurezza sul Lavoro di Bilbao ha svolto un interessante studio sui costi della sicurezza sul lavoro, disponibile all'indirizzo agency.osha.eu.int, che propone un'analisi sui vantaggi economici degli investimenti nella sicurezza e un metodo a cinque fasi per sviluppare una stima del costo degli infortuni per un'impresa. Il metodo può essere sviluppato attraverso due tipi di analisi: la valutazione dei costi di un singolo infortunio o degli insiemi degli infortuni in un dato periodo e la valutazione

Le diverse voci di costo considerate sono poi state aggregate in: spese sostenute dall'infortunato o dalla sua famiglia (nel caso di decesso); spese sanitarie pubbliche; costi pubblici di primo soccorso, indagini di polizia giudiziaria e di giustizia; spese dell'ente di assicurazione pubblico (INAIL); spese sostenute dall'azienda.

I costi più elevati sono stati rilevati nei due casi di infortunio mortale e in un infortunio con postumi gravissimi ed invalidità permanente del 68%.

L'infortunio grave è occorso a un lavoratore extracomunitario di 39 anni precipitato in un cunicolo durante lavori di costruzione di un palazzo residenziale. Il costo stimato, non ancora consolidato in quanto è tuttora in corso la procedura in civile, è pari a 404.500 euro.

Il primo infortunio mortale ha coinvolto un lavoratore di 36 anni, socio titolare di una piccola impresa edile, precipitato al suolo durante la costruzione di una scala antincendio di una casa di riposo. Il costo totale stimato è di 918.900 euro.

Il secondo infortunio mortale è relativo ad un lavoratore, sempre di 36 anni deceduto a seguito del ribaltamento di una grossa lastra in pietra. Il costo totale dell'infortunio è stato calcolato in 1.895.500 euro, così ripartiti: 1.598.800 euro a carico della famiglia dell'infortunato, quale differenza tra il presumibile reddito percepito in ulteriori 30 anni di lavoro (con incremento annuo del 3%) e la rendita corrisposta dall'Ente assicuratore; 166.200 euro a carico dell'ente assicuratore (INAIL) e 124.000 euro a carico dell'azienda, (comprendono il fermo produzione, la perdita di produttività ed i mancati guadagni nei successivi tre anni di attività, gli straordinari per far fronte alle necessità e le sanzioni amministrative).



La valutazione è stata eseguita su dati oggettivi, pertanto non sono stati contemplati i costi inerenti alle eventuali future conseguenze sulla carriera di lavoro, come pure tutti i costi inerenti alla qualità della vita dell'infortunato quali: la disabilità fisica e psichica, le conseguenze sulla vita familiare e sociale, la sofferenza e il dolore, ecc.

In definitiva, i casi qui presentati confermano come la sicurezza non è solo una questione di obbligo giuridico o etico-morale, ma soprattutto un investimento economico, tanto più rilevante nelle piccole aziende che costituiscono la quota più cospicua della struttura produttiva, dove il singolo evento infortunistico può avere conseguenze disastrose per la sopravvivenza dell'organizzazione stessa.

Comitato Tecnico Interregionale della prevenzione nei luoghi di lavoro

E' stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 217 del 18-9-2007 il Decreto del Ministero della Salute n. 155 del 12 Luglio 2007 «Regolamento attuativo dell'articolo 70, comma 9, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626. Registri e cartelle sanitarie dei lavoratori esposti durante il lavoro ad agenti cancerogeni».

E' stato predisposto dal Comitato Tecnico Interregionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro lo schema di intesa tra stato, regioni ed enti locali, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n.131, in materia di accertamenti di assenza di tossicodipendenze, che, per il momento, ha acquisito l'avviso favorevole delle amministrazioni centrali interessate.

Il Ministero della Salute ha avviato una rilevazione dell'assetto organizzativo e produttivo dei servizi di Prevenzione e Sicurezza negli ambienti di lavoro delle ASL che coinvolge le Regioni nelle attività di raccolta, elaborazione, messa a disposizione e fruibilità delle informazioni. Una più adeguata e funzionale conoscenza di come i servizi delle ASL sono strutturati e delle prestazioni che sono erogate è finalizzata ad un miglioramento delle capacità operative dei Servizi di prevenzione e a una razionalizzazione dell'utilizzo delle risorse. Contestualmente a tale rilevazione, il Ministero della Salute intende altresì avviare un percorso che porti alla semplificazione dei flussi informativi sulle attività e ad una migliore fruibilità delle informazioni.

Registri e cartelle sanitarie dei lavoratori esposti durante il lavoro ad agenti cancerogeni

di F. Gota e P. Grosso (ASL 15)

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 217 del 18/09/2007 è stato pubblicato il Decreto del 12 Luglio 2007 n. 155 a titolo "Regolamento attuativo dell'articolo 70, comma 9, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n.626. Registri e cartelle sanitarie dei lavoratori esposti durante il lavoro ad agenti cancerogeni". Tale provvedimento che reca la firma dei ministri della Salute, per le Riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, del Lavoro e della Previdenza sociale si applica ai settori di attività pubblici e privati rientranti nel campo di applicazione del decreto legislativo 626/94 e s.m.i. ed è composto da 11 articoli con precise indicazioni sulle procedure da seguire nel caso di lavoratori esposti a sostanze cancerogene, e da quattro allegati rappresentati da specifici prospetti (registro, cartelle sanitarie etc.). Il regolamento prevede l'adozione di precisi comportamenti da parte del datore di lavoro e del medico competente per l'istituzione, la tenuta e la compilazione del registro e della cartella sanitaria e di rischio, indica le modalità per l'effettuazione delle comunicazioni all'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL) e all'organo di vigilanza competente per territorio e introduce l'utilizzo di mezzi informatici per l'acquisizione, l'elaborazione e l'archiviazione dei dati sanitari e le misure di sicurezza da adottare da parte del medico competente e del datore di lavoro per il trattamento degli stessi dati. La conservazione dei dati sanitari raccolti deve essere assicurata per 40 anni dalla cessazione dell'attività lavorativa comportante l'esposizione a sostanze cancerogene, per 30 anni dalla cessazione del lavoro comportante l'esposizione a radiazioni ionizzanti e dovranno, in quest'ultimo caso, essere cancellati successivamente a tale termine dalla cartella sanitaria qualora non risultino indispensabili

quale fonte d'informazione polivalente in relazione alla relativa esposizione anche ad agenti cancerogeni.

I datori di lavoro e i medici competenti devono provvedere ad istituire i registri e le cartelle sanitarie e di rischio dei lavoratori esposti, per quanto di loro competenza, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto, e cioè entro il 3 aprile 2008.

L'obbligo da parte del datore di lavoro di richiedere all'ISPESL copia della cartella sanitaria precedente, nel caso assumi un



soggetto che ha avuto esposizioni precedenti a cancerogeni, scatterà, invece, dopo un anno dall'entrata in vigore del regolamento. Questo nuovo decreto oltre ad evidenziare quanto sia importante il ruolo del medico competente e del datore di lavoro nella stesura di corretti documenti di valutazione dei rischi aziendali, si inserisce in un processo di riordino e coordinamento della normativa in materia di sicurezza del lavoro che potrebbe facilitare le attività di tutti coloro che operano nel campo della valutazione e gestione dei rischi lavorativi.

Numero Verde
800-580001

dal lunedì al venerdì
dalle ore 10.00 alle 13.00

e-mail: info.sicuri@regione.piemonte.it

www.regione.piemonte.it/sanita/sicuri

Riflessioni sulla legge 3 agosto 2007 n. 123

di Ezio Domenico Basso (Sostituto Procuratore della Repubblica - Mondovì)

Sulla Gazzetta Ufficiale del 10 agosto 2007 n. 185 è stata pubblicata la legge 3 agosto 2007 n. 123, recante "Misure di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e delega al Governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia".

La legge, che si compone di 12 articoli, è entrata in vigore il 25 agosto 2007, ossia il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione.

Nelle anticipazioni e nelle "recensioni" che, a vario titolo, di tale provvedimento normativo sono state fatte dagli organi di informazione, il medesimo, sulla scia del coinvolgimento emotivo destato dalla ricorrenza quotidiana e dall'entità numerica delle cosiddette "morti bianche", è stato per lo più etichettato come la legge-delega per la redazione del testo unico in materia di sicurezza sul lavoro.

Questa connotazione, certamente corrispondente al vero, rischia, peraltro, di fornire una visione solo parziale ed in parte sminuente di un articolato legislativo indubbiamente di più ampio respiro, che cerca, almeno nei suoi intendimenti, di intervenire nel delicato settore della tutela del lavoro con una gamma di misure di più esteso spettro, alcune delle quali di immediata ed attuale applicazione.

Accanto, infatti, alla concessione al Governo della facoltà di adottare decreti legislativi "per il riassetto e la riforma delle disposizioni vigenti in materia di salute e sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro", come testualmente recita l'art. 1 comma 1 della legge in oggetto, i successivi articoli introducono una serie di previsioni che, pur avendo come punto di partenza e principio ispiratore quello di elevare il grado di tutela accordato ai lavoratori subordinati ed a quelli ai medesimi equiparati nello svolgimento delle loro mansioni, supera i confini "classici" delle misure contenute nei vari decreti legislativi che, con copiosa produzione, si sono succeduti nel nostro panorama normativo a far data dall'inizio dell'ultimo decennio del secolo scorso.

Prendendo le mosse, comunque, da tale ultimo aspetto, pur non essendo questa la sede per soffermarsi con dovizia di particolari sui "principi e criteri direttivi" che, a mente del disposto dell'art. 76 Cost., devono indirizzare l'esercizio del potere legislativo delegato, non si può non sottolineare alcuni "aspetti portanti"

della delega, da esercitarsi da parte del Governo entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della legge: in particolare, un collegamento tra la normativa antinfortunistica e la normativa ambientale (lett. b), un'estensione della medesima anche ai lavoratori autonomi ed ai soggetti equiparati con previsione espressa di "misure di particolare tutela per determinate categorie di lavoratori e lavoratrici e per specifiche tipologie di lavoro o settori di attività" (lett. c n. 1) ed una semplificazione ed una calibratura degli adempimenti connessi con la sicurezza a seconda delle dimensioni delle imprese (lett. d); anche dal punto di vista sanzionatorio, poi, la lett. f) dell'art. 1 comma 2 della legge in oggetto si muove in un'ottica di assicurare un deterrente effettivo alla violazione della normativa, collegato ad una valutazione di concreta pericolosità del comportamento che si va a censurare: così, infatti, deve, a mio sommo avviso, essere letta la previsione del n. 2 della lett. f) in questione, laddove espressamente si stabilisce la legittimità del ricorso alle "sanzioni penali dell'arresto e dell'ammenda" solo in presenza di "casi in cui le infrazioni ledano interessi generali dell'ordinamento", lasciando, invece, spazio a mere sanzioni amministrative nei casi meno gravi.

Passando, ora, ad un rapido *excursus* delle altre norme contenute nella l. 123/07, si deve segnalare innanzitutto l'obbligo introdotto dall'art. 2 da parte del pubblico ministero di informare l'INAIL nel caso di esercizio dell'azione penale per i delitti di omicidio colposo e lesioni personali colpose connesse alla violazione della normativa antinfortunistica, al fine di consentire al predetto ente l'esercizio dell'azione di regresso (peraltro già prevista dalla normativa vigente) e soprattutto la possibile costituzione nell'instaurando processo penale come parte civile. Tale norma è particolarmente significativa, soprattutto se letta in "combinato disposto" con la previsione del n. 5 della lett. f) di cui sopra, che riconosce in capo ad organizzazioni sindacali ed associazioni dei familiari delle vittime la possibilità di esercitare i diritti e le facoltà riconosciute dal codice di procedura penale alla persona offesa dal reato.

Vi sono, infine, ulteriori due disposizioni della legge in oggetto che mirano indubbiamente ad elevare il grado di tutela apprestato dall'ordinamento in materia di sicurezza negli ambienti di lavoro: sono, per la precisione, gli articoli 5 e 9 del testo legislativo. Con il primo si prevede l'estensione del disposto dell'art. 36 *bis* del d.l. 223/06, convertito nella l.248/06 (il cosiddetto "Decreto Bersani") anche alle "gravi reiterate violazioni della disciplina in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro", oltre che in caso di lavoro irregolare: ricorrendone i presupposti, pertanto, il personale ispettivo del Ministero del lavoro e - ai sensi dell'estensione operata dal comma 6 del medesimo articolo limitatamente all'accertamento delle violazioni della disciplina in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro - quello delle A.S.L. può adottare il provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale, prodromico all'emanazione, da parte della competente autorità amministrativa, del provvedimento di interdizione dalla contrattazione con le pubbliche amministrazioni e dalla partecipazione a gare pubbliche.

L'art. 9, introducendo l'art. 25-*septies* d.lgs. 231/01, estende, invece, ai casi di omicidio colposo e lesioni personali colpose gravi o gravissime connesse alla violazione della normativa antinfortunistica l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie e interdittive previste dal decreto legislativo in questione in materia di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche. Si

tratta, indubbiamente, di una norma dalle infinite potenzialità applicative, solo che si consideri - al di là dell'incisivo potere afflittivo della sanzione pecuniaria (fissata in un minimo di mille quote dell'importo ciascuna variabile da 258 a 1.549 euro, così come previsto dall'art. 10 d.lgs. 231/01) e dell'altrettanto "pesante" potere repressivo rappresentato dalla gamma di sanzioni interdittive previste dall'art. 9 d.lgs. 231/01 - che il medesimo decreto legislativo prevede agli artt. 45 ss. la possibilità che, ricorrendone i presupposti, su richiesta del pubblico ministero il giudice che procede possa applicare come misura cautelare una delle suddette sanzioni interdittive.

Dalle brevi e necessariamente superficiali osservazioni che precedono non si può, però, in conclusione non ribadire quello che è lo "spirito" che permea, almeno sulla carta, l'intento del legislatore, ossia il fine di assicurare, oltre che una normativa snella e chiara, un effettivo ed efficiente grado di tutela della salute e dell'integrità fisica dei lavoratori, da attuarsi, da un lato, attraverso una revisione complessiva ed oculata della normativa vigente, sfrondandola di previsioni superate o inutili, e, dall'altro, con l'introduzione di strumenti di intervento immediati e penetranti che mirino a contrastare efficacemente, su tutti i piani e non solo su quello della mera repressione giudiziale penale, l'increscioso fenomeno dell'elusione delle norme in materia di sicurezza sul lavoro.

Campagna Europea della Sicurezza

Il 23 e 25 ottobre 2007 si è tenuta a Novara, presso l'Istituto Professionale di Stato per i Servizi Commerciali e Turistici Alberghieri G. Ravizza, una Giornata della sicurezza. Tale evento è il risultato di un progetto di promozione della salute "La prevenzione è uno stile di vita: promuoviamola" dello SPreSAL dell'ASL 13 di Novara, attuato in collaborazione con i docenti e gli studenti della scuola alberghiera, che hanno aderito all'iniziativa. Scopo del progetto è accrescere negli studenti la consapevolezza dell'importanza di adottare stili di vita salutari, anche mediante la conoscenza di situazioni di rischio e pericolo, connesse con l'attività professionale. A conclusione del percorso educativo, gli studenti hanno prodotto dei filmati e alcuni pannelli espositivi e opuscoli sul concetto di rischio e pericolo, che sono stati proposti nella Giornata della sicurezza.

Un'attenzione particolare è stata rivolta anche ai rischi connessi alla movimentazione manuale dei carichi, postura e ergonomia, dedicando una sezione della mostra al tema della settimana europea "Alleggerisci il carico".



Ridiamo? Edizione AMNIL INAIL

Le modifiche alla 626 introdotte dalla Legge 123/07

di G. Porcellana e M. Montrano (ASL 5)

La legge 3 agosto 2007 n. 123 reca le "Misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e delega al Governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia".

La legge ha, quindi, due finalità, quella di delegare il Governo alla definizione ed emanazione, entro il 25 maggio 2008, di un Testo Unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro secondo i principi e criteri direttivi fissati nell'articolo 1 e quella di definire misure immediatamente esecutive, entrate in vigore il 25/8/2007, per contrastare il fenomeno degli infortuni e delle malattie professionali.

Per quanto attiene alle norme immediatamente cogenti, entrate in vigore il 25 settembre 2007, l'articolo 3 della legge introduce alcune modifiche al decreto legislativo 626/94 ed in particolare agli articoli 7, 18 e 19.

Nel dettaglio, il nuovo comma 3 dell' articolo 7 del decreto legislativo 626/94 stabilisce che *il datore di lavoro committente promuove la cooperazione ed il coordinamento di cui al comma 2, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare le interferenze. Tale documento è allegato al contratto di appalto o d'opera. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi.*

Quindi, il datore di lavoro committente, per tutti i lavori affidati in appalto o con contratto d'opera è ora tenuto alla redazione di questo nuovo "documento di valutazione" dei rischi, con esclusione dei rischi specifici propri delle imprese appaltatrici, che indichi le misure adottate per eliminare, sostanzialmente, i rischi indotti dalle interferenze fra le diverse imprese che operano nel luogo di lavoro del committente.

Se pure questo obbligo sia orientato verso una maggiore responsabilizzazione del committente, si osserva che la sua introduzione pone diversi problemi operativi. In primo luogo non si dispone, al momento, di riferimenti (linee guida o circolari) che forniscano una chiara indicazione sulla struttura e sul contenuto del documento che, letteralmente, deve indicare le misure adottate per eliminare le interferenze come

strumento per promuovere la cooperazione e il coordinamento tra le imprese, già previsto come obbligo dei datori di lavoro interessati al comma 2 dell'art. 7.

Inoltre, la richiesta della norma di allegare il documento nel contratto di appalto o d'opera rappresenta una seria criticità nel caso di appalti aperti in cui a priori non è possibile conoscere, in dettaglio, i luoghi e le situazioni lavorative ove la prestazione verrà erogata. Il rischio è quello di allegare documenti privi di una reale capacità preventiva e di pianificazione della sicurezza; pertanto per evitare tale evenienza si dovranno prevedere delle procedure rigorose che portino ad integrare il documento in questione per ogni singolo intervento prima che lo stesso si realizzi.

All'art. 7 del decreto legislativo 626/94 viene, poi, aggiunto il comma 3-bis che stabilisce *«Ferme restando le disposizioni in materia di sicurezza e salute del lavoro previste dalla disciplina vigente degli appalti pubblici, nei contratti di somministrazione, di appalto e di subappalto, di cui agli articoli 1559, 1655 e 1656 del codice civile, devono essere specificamente indicati i costi relativi alla sicurezza del lavoro. A tali dati possono accedere, su richiesta, il rappresentante dei lavoratori di cui all'articolo 18 e le organizzazioni sindacali dei lavoratori.»*. Tale obbligo non prevede sanzioni per i soggetti inadempienti e, inoltre, non è chiaro se i costi per la sicurezza si riferiscano alle misure previste per eliminare i rischi di interferenza oppure debbano essere riferiti anche ai rischi propri dell'attività in appalto.

Le modifiche apportate dalla legge agli articoli 18 e 19 del decreto legislativo 626/94 riguardano, invece, le competenze e i diritti degli RLS.

In particolare, viene stabilito che il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è di norma eletto dai lavoratori e che l'elezione dei rappresentanti per la sicurezza aziendali, territoriali o di comparto, salvo diverse determinazioni in sede di contrattazione collettiva, avviene di norma in un'unica giornata su tutto il territorio nazionale, come individuata con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale,

sentite le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative dei datori di lavoro e dei lavoratori.

Inoltre il datore di lavoro è tenuto a consegnare al rappresentante per la sicurezza, su richiesta di questi e per l'espletamento della funzione, copia del documento di cui all'articolo 4, commi 2 e 3, nonché del registro degli infortuni sul lavoro di cui all'articolo 4, comma 5, lettera o).

Tale ultima novità estende il precedente diritto dell'RLS che poteva solo "accedere" (prendere visione e consultare) al documento, già oggetto di chiarimento interpretativo da parte della circolare del Ministero del Lavoro n. 68 del 3/10/2000.

Infine, all'articolo 19, viene aggiunto il comma 5-bis, che stabilisce che i rappresentanti territoriali o di comparto dei lavoratori, di cui all'articolo 18, comma 2, secondo periodo, esercitano le attribuzioni di cui al presente articolo con riferimento a tutte le unità produttive del territorio o di comparto di rispettiva competenza.



Il potere di sospensione

di G. Porcellana

La Legge n. 123/2007 recante "Misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e delega al Governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia", pubblicata sulla GU n. 185 del 10 agosto 2007, contiene delle norme immediatamente precettive, entrate in vigore il 25 agosto 2007. Fra queste le "Disposizioni per il contrasto al lavoro irregolare e per la tutela della sicurezza dei lavoratori" stabilite all'art. 5. Tali disposizioni (commi 1, 2 e 6) interessano l'azione del personale ispettivo delle ASL in caso di "gravi e reiterate violazioni della disciplina in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro", affidando a tale personale il potere di adottare provvedimenti di sospensione di un'attività imprenditoriale. Ciò impone una serie di riflessioni sui seguenti aspetti: la genericità dei presupposti (gravi e reiterate violazioni); i risvolti, anche economici, che un provvedimento di sospensione di una attività imprenditoriale comporta (ben più importanti di una sospensione di una singola lavorazione, o il sequestro di una attrezzatura); la natura stessa dell'atto di sospensione che espone le amministrazioni al contenzioso amministrativo; l'aggravio delle procedure amministrative relative alla

redazione e trasmissione alle competenti amministrazioni dei provvedimenti di sospensione, nonché gli accertamenti per la verifica del ripristino delle regolari condizioni di lavoro e gli eventuali provvedimenti di revoca. Si sottolinea, infine, la circostanza che, in base alla normativa introdotta, l'esercizio di questi nuovi compiti debba avvenire nei limiti delle risorse finanziarie, umane e strumentali complessivamente disponibili, cioè a costo zero per la finanza pubblica.

La rilevanza di tali aspetti impone un confronto, che coinvolga la Regione Piemonte, i Dirigenti dei Servizi e i Tecnici della Prevenzione degli SpreSAL, per la definizione, in tempi adeguati, di linee guida che possano armonizzare gli interventi sul territorio regionale e chiarire gli aspetti più controversi della norma, quale, ad esempio, il pagamento di una sanzione amministrativa aggiuntiva prevista dall'art. 5 comma 2 lettera c. Nella definizione di tali linee guida sarà, altresì, importante confrontarsi con le Direzioni Provinciali del Lavoro, in quanto titolari dello stesso potere anche in relazione agli aspetti relativi alla regolarità dei rapporti di lavoro, oltre che con le altre Regioni.

Vecchi e nuovi deterrenti per una maggiore sicurezza del lavoro: l'articolo 2 della Legge 123/2007

di Nicola Casuccio (INAIL Piemonte – Avvocatura Regionale)

L'esperienza maturata dall'INAIL indica come le pene previste per l'accertata violazione di norme prevenzionali a cui sia seguito un infortunio (grave o anche mortale) non costituiscono un efficace deterrente per quei datori di lavoro che non pongono la sicurezza tra i valori la cui osservanza non è secondaria rispetto alla produttività e al profitto.

Quasi a confermare la scarsa afflittività delle sanzioni penali connesse a reati di omicidio o lesioni colpose correlate alla violazione delle norme prevenzionali, la legge 123/07, oltre a concedere delega all'esecutivo per migliorare vari aspetti della normativa in materia di sicurezza del lavoro, ha introdotto, nell'art. 2, una misura che potrebbe realmente costituire la differenza rispetto al passato poiché fa leva, con prevedibile efficacia, su un tipo di sanzione che non può lasciare insensibili i datori di lavoro meno attenti alla sicurezza.

L'articolo 2, per quanto per una parte ricognitivo di una normativa già esistente, è assolutamente innovativo. Esso prevede che "In caso di esercizio dell'azione penale per i delitti di omicidio colposo o di lesioni personali colpose, se il fatto è commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbia determinato una malattia professionale, il pubblico ministero ne dà immediata notizia all'INAIL ai fini dell'eventuale costituzione di parte civile e dell'azione di regresso".

Già l'articolo 11 del DPR 1124/65 attribuisce all'INAIL il diritto di regresso che si configura come uno strumento con alta valenza prevenzionale poiché, ricorrendone le condizioni, il datore di lavoro non può giovare dell'esonero e pertanto si vedrà esposto, sia pure nei limiti civilistici, all'azione di rimborso esperita dall'Istituto. Ciò costituisce, dunque, un preciso incentivo all'adozione di ogni mezzo di prevenzione finalizzato non solo alla salvaguardia del bene-salute dei lavoratori ma anche alla salvaguardia della consistenza economica dell'azienda. Non è, dunque, una novità che l'INAIL possa esercitare l'azione

di regresso nei confronti del datore di lavoro penalmente responsabile ma un'attenta lettura dell'articolo 2 induce a ritenere che, probabilmente, d'ora in avanti, l'INAIL debba esercitare l'azione di regresso. Il tenore letterale, infatti, è fin troppo chiaro: la comunicazione di chiusura delle indagini ex art. 415 bis c.p.p. con conseguente rinvio a giudizio (o richiesta al GIP di rinvio a giudizio) dovrà essere oggetto di trasmissione obbligatoria da parte del Pubblico Ministero all'INAIL. Tale trasmissione dovrà andare a saldarsi con altra obbligatoria attività da parte dei legali dell'Istituto e cioè la costituzione (discrezionale) di parte civile dell'Istituto stesso nel procedimento penale ovvero l'esercizio (questa volta senza nessuna discrezionalità) dell'azione di regresso in sede civile.

In altre parole, non sarà più ammesso che l'INAIL sia il grande assente in procedimenti originati da eventi che l'Istituto ben conosce, sia pure sotto l'aspetto previdenziale, e nei quali può sicuramente portare, al di là delle sue legittime istanze recuperatorie, utili elementi per la migliore ricostruzione dell'accaduto.

La secca disposizione dell'articolo 2 della legge 123/07, e quindi il preciso obbligo imposto al PM di informare l'INAIL onde consentirgli di esercitare una delle due opzioni ivi indicate, sembra aver sgombrato la materia in questione dalle incertezze interpretative che hanno trovato precisa evidenza in una serie di altalenanti decisioni che sembravano, volta a volta, figlie della maggiore o minore sensibilità di un GIP o di un Giudice del dibattimento verso la tematica della sicurezza sul lavoro.

Dal 25 agosto 2007, dunque, i legali dell'INAIL avranno un onere in più (costituirsi parte civile in un numero rilevante di procedimenti penali) ma avranno una difficoltà in meno (convincere il magistrato sull'ammissibilità della costituzione stessa). Un grande impegno per un grande obiettivo: garantire livelli sempre più alti di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.

Corso di formazione su "Esposizione a rumore e vibrazioni"

di Michele Montrano (ASL 5)

Nell'ambito del programma regionale di formazione del personale dei Servizi di Prevenzione e Sicurezza degli Ambienti di Lavoro, l'Azienda Sanitaria Locale n. 14 V.C.O. ha accreditato il corso "Esposizione a rumore e vibrazioni: valutazione, prevenzione e bonifica negli ambienti di lavoro", tenutosi a Torino nei locali della Regione Piemonte, in corso Stati Uniti 21.

Il corso, che si è svolto nel mese di giugno nell'arco di tre giornate, è stato accreditato presso la Commissione Nazionale per la Formazione Continua degli operatori della Sanità (E.C.M.) e ha permesso ai tecnici della prevenzione, che hanno partecipato, di acquisire 18 crediti formativi per l'anno 2007. Il corpo docente del corso di formazione era composto da Bruno Barbera, dirigente dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente e referente per i controlli di II livello di rumore e vibrazioni in ambiente di lavoro, da Pierangelo Tura, tecnico dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente, e da Omar Nicolini del Dipartimento di Prevenzione dell'A.S.L. di Modena, coordinatore del gruppo Rumore e Vibrazioni istituito dal Coordinamento Tecnico delle Regioni e delle Province Autonome.

Obiettivo del corso era quello di aggiornare le competenze tecniche e normative dei tecnici della prevenzione operanti all'interno dei Servizi di Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro (SPreSAL). Gli argomenti trattati hanno riguardato, nello specifico, le novità legislative inerenti al rischio rumore e al rischio vibrazioni, e in particolare il d. lgs n. 195 del 10/04/2006, che ha introdotto il titolo V-bis nel d. lgs n. 626 del 1994 (rischio rumore), ed il d. lgs n. 187/2005 (rischio vibrazioni meccaniche). Come è noto, tali disposizioni hanno posto in capo alle aziende ulteriori obblighi di valutazione e gestione del rischio introducendo nuovi elementi rispetto alla situazione legislativa precedente (d. lgs n. 277/91 e DPR n. 303/56).

I relatori hanno sviluppato le tematiche oggetto del corso sia in relazione agli aggiornamenti legislativi sulla materia determinati dagli effetti delle nuove normative, sia in relazione agli aspetti tecnici legati alla misurazione del rumore e delle vibrazioni meccaniche negli ambienti di lavoro. Durante il percorso formativo sono state analizzate le prime indicazioni operative sui decreti legislativi citati, proposte dal Coordinamento Tecnico per la sicurezza nei luoghi di lavoro delle Regioni e delle Province autonome.

Secondo le ormai consolidate metodologie didattiche, il corso si è sviluppato alternando lezioni frontali con lavori di gruppo nei quali sono stati analizzati documenti di valutazione del rischio rumore e del rischio vibrazioni meccaniche al fine di far emergere le criticità più significative.

Elemento particolarmente rilevante del corso è stato il rafforzamento del legame fra i tecnici della prevenzione piemontesi che, oltre ad approfondire la conoscenza della materia trattata ai fini di un accrescimento delle competenze professionali, hanno avuto la possibilità di vivere un proficuo momento di confronto.



Promozione della salute nei luoghi di lavoro


di A. Suglia e S. Santoro (DoRS)

Il progetto regionale "Sorveglianza e prevenzione dell'obesità" ha conseguito un nuovo obiettivo; infatti, il gruppo di lavoro regionale n. 6 ha recentemente pubblicato il report "Promozione della salute nei luoghi di lavoro. Alimentazione e attività motoria. Prove di efficacia e buone pratiche". Oltre alle prove di efficacia, nella prima parte del documento vengono descritti esempi di buone pratiche e strumenti idonei all'implementazione di azioni di prevenzione dell'obesità negli ambienti di lavoro; nella seconda parte, dedicata al tema della responsabilità sociale di impresa, viene evidenziato il ruolo che la comunità aziendale può svolgere nel miglioramento delle condizioni di salute e benessere dei lavoratori. La parte finale contiene la presentazione di una serie di azioni, indicate dalla letteratura, utili alla realizzazione di interventi fondati su solide basi progettuali e che abbiano continuità nelle realtà

lavorative. Il documento si arricchisce, poi, di una sitografia, un glossario e alcuni allegati che costituiscono strumenti di consultazione e di approfondimento per il lettore. Il report rappresenta, in ultima analisi, uno strumento operativo per i datori di lavoro, i medici competenti e gli operatori dei servizi sanitari e sociali, i sindacati e i rappresentanti dei lavoratori, i decisori locali e per tutti coloro che, a vario titolo, si occupano o potrebbero essere coinvolti in interventi di promozione della salute nei luoghi di lavoro. Copia del documento, insieme ad una fact sheet descrittiva, è reperibile sul sito www.dors.it nell'area "Focus Obesità", oppure è possibile rivolgersi al Centro di Documentazione per la promozione della salute (DoRS) Regione Piemonte, Via Sabaudia 164, 10095 Grugliasco (TO). Tel 01140188512, email: redazione.sito@dors.it

SICUROPOLI

E' aperta a Torino la mostra "Sicuropoli", un percorso di gioco sulla sicurezza realizzato da INAIL, a cura di Muba, il Museo dei Bambini di Milano. Si tratta di un'avvincente "caccia al tesoro", dove i bambini, divisi in squadre, affrontano un percorso ricco di situazioni impreviste e sorprendenti. Imparano a identificare e valutare le situazioni di rischio. Nel laboratorio adiacente, con i materiali a disposizione, i bambini mettono in sicurezza il percorso costruendo strumenti idonei a prevenire le situazioni di "pericolo". Il gioco è concepito come uno strumento di apprendimento e di crescita che coinvolge emotivamente i bambini e consente loro di fare propria l'esperienza compiuta: non esistono regole da seguire o nozioni da imparare, ma solo soggetti attivi, invitati a trovare soluzioni per mettere in sicurezza le situazioni di rischio ed elaborare strategie per imparare a muoversi nella realtà. Il percorso riproduce, con una grafica molto realistica e oggetti veri, ambienti quotidiani, situazioni usuali a casa e per strada. Diventa così immediato il collegamento tra gioco e realtà, quindi con situazioni di rischio che spesso si verificano nella vita di tutti i giorni: il phon posato sulla vasca da bagno, il fornello sistemato accanto alla finestra, pericolosamente vicino alle



tende, ecc. Alla fine del lavoro, ai bambini viene rilasciato un patentino di "esperto in sicurezza". Sicuropoli è un percorso didattico riservato alle scuole, attivato all'interno della Direzione Regionale Piemonte INAIL di Corso Orbassano 366, Torino dal 1 ottobre 2007 al 1 febbraio 2008, dal lunedì al venerdì, con prenotazione obbligatoria al numero verde 800032812.